

N° SENT

N° RGAC

N° CRON



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Roma – Sezione Specializzata Tribunale delle Imprese - Terza Sezione Civile, composto da

dott. Stefano Cardinali Presidente
dott. Francesco Remo Scerrato Giudice relatore
dott. Guglielmo Garri Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nelle cause civili riunite di primo grado, iscritte al n° 52579/2014 e al n° 47497/2015, Ruolo Generale per gli affari contenziosi, trattenuta in decisione all'udienza del 29 maggio 2017 a seguito di discussione orale davanti al Collegio ex art. 275 c.p.c. e vertenti

TRA

LIGHTING SERVICE S.R.L. – in liquidazione, in persona del liquidatore, elettivamente domiciliata a Roma, piazza Luigi V. Bertarelli n° 177, presso lo studio dell'avv.to Simona Ruggiero, rappresentata e difesa dall'avv.to Roberta Mariani in forza di procura speciale in calce ai due atti di citazione,

ATTRICE

E

PAPARELLI Roberto, elettivamente domiciliato a Roma, via Roberto Ago n° 26, presso lo studio dell'avv.to Alessio Bucchi, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale a margine delle due comparse di risposta,

CONVENUTO

OGGETTO: risarcimento danni ed opposizione a decreto ingiuntivo.

CONCLUSIONI:

per parte attrice (verbale dell'udienza di p.c.): “ ... si riporta alle conclusioni rassegnate nei propri scritti; ...”;

per il convenuto (verbale dell'udienza di p.c.): “... si riporta ai propri scritti e chiede la discussione davanti al Collegio ...”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione (causa n° 52579/2014 rg), ritualmente notificato al convenuto Paparelli Roberto, l'attrice Lighting Service S.r.l. in liquidazione, premesso che la società era agente per il Lazio e coordinatrice per il centro sud Italia per conto della mandante Side S.p.a., produttrice di apparati tecnici di illuminazione, e premesso altresì che il predetto Paparelli era socio di minoranza di essa attrice, in quanto titolare del 30% del capitale sociale (altro socio era la predetta Side S.p.a.), allegava che erano state poste in essere dal convenuto, quale ex amministratore unico della società dalla costituzione della stessa (settembre 2002) fino al 3/9/2009, data della delibera di revoca dall'incarico, plurime condotte di *mala gestio*, meglio indicate in citazione e riconducibili alle emerse anomalie nelle operazioni di 'cassa valori diversi', ai pagamenti eseguiti con prelevamenti BNL ed uso della carta di credito ed alle immobilizzazioni immateriali, materiali e rimanenze, condotte dell'ex amministratore che avevano determinato danni alla società, impossibilitata, in conseguenza di ciò, anche a far fronte ai pagamenti in favore dei creditori sociali, degli enti previdenziali e dell'erario, con conseguenti ulteriori aggravii di spesa; che detta grave situazione finanziaria e di indebitamento era emersa in sede di approvazione del bilancio al 31/12/2008; che a seguito degli opportuni approfondimenti si era proceduto alla revoca del convenuto dall'incarico ed alla nomina di un nuovo amministratore unico, il quale, vista la situazione, aveva provveduto a convocare apposita assemblea per la messa in liquidazione della società, il cui dissesto finanziario era sicuramente dipeso dai riferiti atti di *mala gestio* del convenuto stesso. Tanto premesso, l'attrice concludeva per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale adito ...: in via principale: accertare e dichiarare la responsabilità dell'ex amministratore della Lighting Service S.r.l. signor Roberto Paparelli per l'inosservanza dei doveri ad esso imposti dalla legge e dall'atto costitutivo e per i conseguenti danni causati alla società. In particolare, accertata e dichiarata la mala gestio del signor Paparelli Roberto nella amministrazione della Lighting service S.r.l., allora in bonis, mala gestio che si

configura nei comportamenti dolosi e colposi meglio descritti in premessa, voglia condannarlo al pagamento della somma di 310.544,07 euro, di cui 125.687,78 euro da restituire alla Lighting Service S.r.l. in liquidazione e 184.850,35 euro da pagare direttamente agli enti di competenza, o condannarlo al pagamento di quella somma che risulterà a seguito dell'istruttoria, il tutto comunque con rivalutazione monetaria e interessi maturati e maturandi sulla somma rivalutata dal verificarsi del danno fino alla effettiva restituzione, oltre, infine, ad una somma a titolo di risarcimento del danno procurato alla società attrice, da liquidarsi in via equitativa. In ogni caso, condannare il signor Roberto Paparelli alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre accessori come per legge”.

Si costituiva in giudizio il convenuto Paparelli Roberto, il quale, contestata l'esistenza di condotte di *mala gestio*, allegava che di fatto la Side S.p.a., socio di maggioranza (70%) e mandante nel rapporto di agenzia esistente fra la stessa e la Lighting Service S.r.l. *in bonis*, aveva di fatto cogestito quest'ultima società, avendo partecipato alla redazione dei bilanci ed imposto un controllo diretto ed indiretto sulla gestione della società; che la situazione finanziaria della Lighting Service S.r.l. *in bonis* si era aggravata, per non avere il socio di maggioranza rispettato gli accordi originariamente presi e provveduto al pagamento delle provvigioni maturate, per circa 60.000,00 euro, così che si era reso necessario procedere alla chiusura forzata dell'attività di impresa (31/7/2009) ed alla necessaria effettuazione (periodo marzo-luglio 2009) di prelievi in contanti dal conto corrente della società per poter procedere al pagamento dei dipendenti e delle spese correnti di gestione; che l'intervenuta revoca dall'incarico di amministratore unico aveva vanificato l'iniziativa monitoria per il recupero dei crediti vantati dalla società nei confronti del socio di maggioranza; che senza valide ragioni si era proceduto alla messa in liquidazione della società, atteso che le rettifiche al progetto di bilancio, a suo tempo predisposto da esso convenuto, non erano esatte né giustificate o giustificabili e che i debiti sociali ben avrebbero potuto essere estinti solo che il socio di maggioranza avesse provveduto, previa attivazione da parte del nuovo organo amministrativo, al pagamento delle fatture emesse per le provvigioni maturate; che pertanto l'iniziativa assunta dal liquidatore Pirovano, già consulente fiscale del socio di maggioranza nonché nuovo amministratore unico (prima della nomina a liquidatore) e quindi pienamente addentro alle vicende della società

attrice, era ingiustificata e fonte essa solo di danni per la società, anche alla luce dei diversi giudizi intrapresi contro esso convenuto e conclusisi in senso sfavorevole alle pretese della società stessa. Chiedeva il convenuto a tal fine il differimento di udienza per la chiamata in causa di Pirovano Luigi, attuale liquidatore della società attrice e concludeva nei seguenti termini: “Voglia il Tribunale adito, in via preliminare differire l’udienza di comparizione delle parti per consentire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 269 c.p.c., la chiamata del terzo, liquidatore della società, ragioniere Luigi Pirovano. Nel merito: in via principale: rigettare la domanda della società attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi suesposti. In via subordinata: accertare e dichiarare che la condotta tenuta dall’ex amministratore e socio di minoranza Roberto Paparelli è conforme ai doveri di legge e atto costitutivo e per l’effetto rigettare la domanda attorea. In via ulteriormente subordinata: accertare e dichiarare che la condotta tenuta dall’ex amministratore e socio di minoranza Roberto Paparelli è esente da colpa e /o dolo e, per l’effetto, rigettare la domanda attorea. In via riconvenzionale: accertare e dichiarare la responsabilità del liquidatore per l’inosservanza dei doveri ad esso imposti dalla legge o dall’atto costitutivo e per i conseguenti danni subiti dalla società; accertare e dichiarare la responsabilità del liquidatore per la mala gestione della società che si configura nei comportamenti dolosi e colposi meglio specificati in premessa e, per l’effetto, condannare il liquidatore a risarcire alla società attrice la somma di euro 10.000,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge sino al soddisfo e la somma di 330.000,00 euro in favore del socio di minoranza Roberto Paparelli, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge sino al soddisfo, o in quella somma diversa, maggiore o minore, che risulterà a seguito dell’istruttoria. Con vittoria di spese, spese generali (15%) oltre competenze di giudizio e accessori, da distrarre a favore del procuratore costituito ed antistatario”.

Con decreto 8/1/2015 non veniva autorizzata la chiamata di terzo, in quanto la costituzione in giudizio del convenuto era avvenuta tardivamente.

La causa era istruita documentalmente e con ammissione di ctu contabile.

Con distinto atto di citazione (causa n° 47497/2015 rg) la Lighting Service S.r.l. in liquidazione proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo (n° 12243/2015 del 22/5/2015 di questo Tribunale, n° 29694/2015 rg), ottenuto dal convenuto Paparelli per il pagamento della complessiva somma di 30.000,00 euro, oltre interessi legali come da

domanda e spese, quale preteso credito vantato dallo stesso a titolo di rimborso della somma versata, in qualità di fideiussore, per estinguere un debito di essa attrice nei confronti della BNL S.p.a., debito derivante da scoperto di conto corrente bancario. Al riguardo la società attrice, non contestato il fatto posto a fondamento della pretesa monitoria, allegava che nulla era dovuto all'opposto, già proprio amministratore revocato, in quanto lo stesso aveva causato gravi danni per atti di *mala gestio*, come già esposto nella precedente causa, la cui decisione costituiva precedente logico-giuridico della presente causa, conseguentemente da sospendere ex art. 295 c.p.c., in attesa della definizione della precedente; che in ogni caso l'apertura di credito, richiesta dal Paparelli sul conto corrente della società e garantito appunto dallo stesso, era stata richiesta alla banca solo dietro insistenza del Paparelli e previo rilascio di fideiussione da parte di costui, senza peraltro che essa attrice fosse in grado di sapere a quale scopo fossero servite le somme messe a disposizione dalla banca; che le stesse contestazioni mosse all'ex amministratore nella causa di responsabilità in ordine ai prelievi dalla cassa ed all'utilizzo delle disponibilità finanziarie della società rendevano viepiù evidente la stretta connessione fra i due giudizi e la pregiudizialità della prima causa, così da giustificare l'invocata sospensione del giudizio di opposizione. Tanto premesso, l'opponente rassegnava le seguenti conclusioni: "Voglia il Tribunale adito ... in via pregiudiziale, dichiarare la sospensione della presente causa ex art. 295 c.p.c. per i motivi di cui in narrativa, in relazione al giudizio di cui al n° 52579/2014 rg pendente avanti codesto Tribunale e fino al passaggio in giudicato di quest'ultimo. In via principale: sospendere ex art. 649 c.p.c. l'efficacia esecutiva del d.i. n° 12243/2015 del 22/5/2015 Rg 29694/2015 ... dal momento che non sussistono i presupposti ex art. 642 c.p.c., dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n° d.i. n° 12243/2015 del 22/5/2015 rg 29694/2015 ... per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, disporre la revoca, dichiarando infondata la pretesa dell'opposto e, in ogni caso, dichiarare non dovuta la somma ivi richiesta per i motivi di cui in narrativa. In ogni caso, riservare ogni decisione in merito alla presente causa al passaggio in giudicato del giudizio di cui al n° 52579/2014 rg, pendente avanti codesto Tribunale. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari".

Si costituiva in giudizio il convenuto opposto Paparelli Roberto, il quale, eccepita l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'opposizione per difetto di tempestiva

notificazione dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, contestava in ogni caso la fondatezza della domanda attrice, stante l'autonomia del rapporto bancario rispetto a quello gestorio oggetto dell'altro giudizio, e si opponeva conseguentemente anche alla richiesta di sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c., non ricorrendone le condizioni di legge. Tanto premesso, l'opposto instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "Voglia al Tribunale adito, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'opposizione per il difetto di notifica dell'opposizione al creditore nel termine perentorio di legge, con ogni conseguenziale pronuncia in merito al d.i. opposto, anche con riferimento alle spese di lite. In subordine: rigettare la richiesta di sospensione del processo così come formulata a parte avversaria, in assoluto difetto dei presupposti di legge, e concedere la provvisoria esecuzione al d.i. n° 12243/2015 (rg 29694/2015) emesso dal Tribunale ordinario di Roma nei confronti di Lighting Service S.r.l. in liquidazione, in quanto l'opposizione non risulta fondata su prova scritta o di pronta soluzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 c.p.c.. Nel merito e previa conferma del decreto ingiuntivo opposto: rigettare l'opposizione attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto. In via subordinata: condannare la Lighting Service S.r.l. in liquidazione ... al pagamento, in favore di Roberto Paparelli, della somma di 30.000,00 euro oltre interessi e rivalutazione di legge dalla domanda all'effettivo soddisfo o di quella somma diversa, maggiore o minore, che risulterà, all'esito del giudizio, con interessi di legge e rivalutazione dalla domanda all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, spese generali (15%) e competenze di giudizio da distrarsi a favore del procuratore costituito ed antistatario".

La causa era istruita documentalmente, essendo stata ritenuta superflua ogni ulteriore attività istruttoria.

Con ordinanza pronunciata all'udienza del 14/12/2015 veniva disposta la riunione delle due cause per connessione soggettiva e parzialmente oggettiva.

All'udienza del 14/11/2016, udienza calendarizzata ex art. 81 bis disp. att. c.p.c., le due cause riunite erano trattenute in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali (60 giorni) e di repliche (ulteriori 20 giorni): i termini ex art. 190 c.p.c. sono venuti a scadere il 2/2/2017.

A seguito di rituale richiesta del procuratore di parte convenuta, con decreto presidenziale del 19/4/2017 veniva fissata al 29/5/2017 la discussione orale davanti al Collegio ex art. 275 c.p.c..

Alla predetta udienza del 29/5/2017, all'esito della discussione da parte dei procuratori delle parti, la causa era trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda risarcitoria, proposta dalla società attrice, è in parte fondata e va accolta nei limiti di cui in motivazione, mentre va dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto Paparelli nella prima causa.

L'opposizione a decreto ingiuntivo (causa riunita) è invece infondata e va rigettata.

Richiamato quanto esposto, si osserva che risultano dunque proposte dalla società attrice tanto una domanda risarcitoria, per danni asseritamente sofferti dalla stessa, nei confronti del convenuto Paparelli Roberto ex art. 2476, 1° e 3° comma, c.c. (prima causa) quanto un'opposizione al decreto ingiuntivo, ottenuto dal Paparelli per il rimborso di quanto versato, quale garante della società attrice, per estinguere l'esposizione debitoria della stessa nei confronti di BNL (seconda causa).

In punto di rito va ribadita l'inammissibilità tanto della spiegata domanda riconvenzionale del convenuto nei confronti del liquidatore della società attrice, Pirovano Luigi, quanto della connessa istanza di chiamata di terzo da parte del convenuto (prima causa), atteso che la costituzione in giudizio del convenuto, pur astrattamente legittimato all'azione in qualità di socio di S.r.l., è stata tardiva, come già evidenziato dal GI nel corso del giudizio (cfr. decreto 8/1/2015: “ ... *letta l'istanza del convenuto Paparelli Roberto ex art. 269, 2° comma, c.p.c.; ritenuto che la costituzione del convenuto, avvenuta in data 7/1/15, è tardiva rispetto all'udienza del 26/1/15, come differita ex art. 168 bis, 5à comma, c.p.c.; ritenuto infatti che la costituzione deve avvenire, per essere tempestiva e quindi evitare le decadenze di legge (art. 167 c.p.c.), almeno venti giorni prima dell'udienza (in questo caso differita -come detto- ex art. 168 bis, 5° comma, c.p.c. al 26/1/15), così come previsto dall'art. 166 c.p.c.; ritenuto che non rileva che il 6/1/15 fosse festivo, in quanto, trattandosi di termine a ritroso, la costituzione sarebbe dovuta avvenire il primo giorno non festivo anteriore a quello di scadenza (arg. ex Cass. 14767/14; Cass. 6601/12); ...”).*

Il convenuto si è costituito il 7/1/2015 e quindi tardivamente per l'udienza differita -ex art. 168 bis, 5° comma, c.p.c.- al 26/1/2015, con conseguente decadenza, a prescindere da ogni altra questione in relazione all'art. 36 c.p.c., tanto dalla possibilità di chiamata in causa dell'attuale liquidatore della società attrice quanto dalla possibilità di spiegare domanda risarcitoria nei confronti dello stesso.

Sempre in punto di rito, va evidenziata l'inammissibilità di ogni domanda, anche in termini di ipotetico regresso, in ordine ad una pretesa responsabilità del socio di maggioranza (Side S.p.a.) per asserita cogestione della società, in quanto si tratta di questione che -da un lato- non escluderebbe, alla luce delle osservazioni che seguono, la responsabilità dell'amministratore di diritto e -dall'altro- non è stata oggetto di rituale prospettazione e di conferenti conclusioni.

Iniziando dall'azione sociale di responsabilità, proposta dalla società attrice, valgono le seguenti osservazioni.

L'art. 2476 c.c., in tema di responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata e di esercizio dell'azione sociale di responsabilità, prevede che "gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società" (primo comma) e che "l'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun socio, il quale può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi" (terzo comma).

Sul punto va ribadito che le disposizioni sopra richiamate attribuiscono alla società, il cui patrimonio sia stato diminuito da atti ovvero omissioni, imputabili ai suoi amministratori per violazione dei doveri loro imposti dalla legge ovvero dall'atto costitutivo (primo fra tutti quello relativo alla conservazione del patrimonio sociale), il diritto, peraltro rinunciabile ovvero oggetto di transazione, di ottenere dagli amministratori stessi il risarcimento del danno subito.

La circostanza che, in base al terzo comma del predetto art. 2476 c.c., a ciascun socio, indipendentemente dalla misura della propria partecipazione al capitale sociale e senza una previa deliberazione assembleare con previsione di particolari *quorum* come nella precedente disciplina (cfr. art. 2393 c.c., richiamato dall'art. 2487, 2° comma, c.c., nei vecchi testi), sia attribuita la titolarità dell'esercizio dell'azione sociale, non

significa che la società, titolare del diritto al risarcimento del danno tanto da potervi anche rinunciare, non sia legittimata all'esercizio dell'azione in questione -non si può invero ipotizzare l'attribuzione di diritti di natura sostanziale, cui non si accompagni anche la legittimazione a farli valere in giudizio-, ma sta solo a significare che il socio di S.r.l. è legittimato all'esercizio dell'azione sociale nell'interesse della società stessa (art. 81 c.p.c.), benché, con ogni evidenza, non sia titolare del diritto al risarcimento del danno sofferto dalla società, potendo invero costui far valere *iure proprio* il diritto al risarcimento dei danni personalmente subiti solo nell'ipotesi di azione extracontrattuale, di cui al successivo sesto comma del citato art. 2476 c.c..

Dunque il socio può agire come sostituto processuale, in nome proprio ma nell'interesse della società, la quale è -e rimane- titolare del diritto al risarcimento del danno sofferto a causa della condotta di *mala gestio* del proprio amministratore e, pertanto, la stessa è pienamente legittimata ad agire per il relativo risarcimento.

Nel caso di specie l'azione sociale di responsabilità, nei confronti dell'odierno convenuto per pretesi atti di *mala gestio*, è stata promossa direttamente dalla società, pacificamente legittimata -per quanto detto- all'esercizio della relativa azione.

Poiché il convenuto non è più amministratore della società, non si è posto -e non si pone- alcun problema di nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c., come invece nel caso di azione di responsabilità promossa da parte del socio nei confronti dell'organo amministrativo in carica.

Sempre come discorso di carattere generale sulla risarcibilità del danno ed in applicazione dei principi generali in materia di inadempimento contrattuale, va ricordato che la parte attrice deve allegare, in relazione a specifici fatti concreti di cui deve essere fornita la prova, l'inadempimento -da parte dell'amministratore- degli obblighi a lui imposti dalla legge e/o dall'atto costitutivo e/o dal generale obbligo di vigilanza e di intervento preventivo o successivo, al fine di evitare il determinarsi di eventi dannosi: per gli amministratori di S.r.l., al pari di quelli delle S.p.a., è ora richiesta -in relazione all'epoca dei fatti contestati, successivi alla riforma del diritto societario, entrata in vigore l'1/1/2004- la diligenza desumibile in relazione alla natura dell'incarico ed alle specifiche competenze, cioè quella speciale diligenza prevista dall'art. 1176, 2° comma, c.c. per il professionista, mentre in passato era richiesta la generica diligenza del mandatario (art. 1710 c.c.), cioè quella tipizzata nella figura dell'uomo medio.

Ai fini della risarcibilità del preteso danno, il soggetto agente, oltre ad allegare l'inadempimento dell'amministratore nei termini su indicati, deve anche allegare e provare, sia pure ricorrendo a presunzioni, l'esistenza di un danno concreto, cioè del depauperamento del patrimonio sociale di cui si chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto dell'amministratore inadempiente, quand'anche cessato dall'incarico: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un *quid pluris* rispetto alla condotta asseritamente inadempiente; in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass. 5960/2005).

A quest'ultimo riguardo è ormai pacificamente accolto in giurisprudenza (cfr. Cass. SU 26972/2008) il principio del superamento della ricostruzione della fattispecie risarcitoria in termini di danno-evento, essendo infatti privilegiata l'opzione ermeneutica fondata sul concetto di danno-conseguenza.

Dunque la violazione dei su richiamati obblighi gravanti sugli amministratori -e quindi l'accertamento dell'inadempimento contrattuale da parte di costoro- costituisce presupposto necessario, ma non sufficiente per affermare la responsabilità risarcitoria degli amministratori inadempienti; infatti anche in questo caso sono necessarie la prova del danno, ossia del deterioramento effettivo e materiale della situazione patrimoniale della società, e la diretta riconducibilità causale di detto danno alla condotta omissiva o commissiva degli amministratori stessi.

Il riferimento al nesso causale, oltre a servire come parametro per l'accertamento della responsabilità risarcitoria degli amministratori, è quindi rilevante anche da un punto di vista oggettivo, in quanto consente -come regola generale- di limitare l'entità del risarcimento all'effettiva e diretta efficienza causale dell'inadempimento e quindi a porre a carico degli amministratori inadempienti solo il danno direttamente riconnesso alla loro condotta omissiva o commissiva.

Incombe viceversa sugli amministratori l'onere di dimostrare l'inesistenza del danno ovvero la non imputabilità del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti (cfr. Cass. 22911/2010).

In tale prospettiva è allora intuibile, dando così continuità all'orientamento dell'Ufficio, che le mere irregolarità formali, tanto nella redazione del bilancio quanto nella tenuta della documentazione contabile, non sono di per sé causa di danno e

conseguentemente fonte di obbligo risarcitorio a carico dell'amministratore, dovendosi sempre verificare, ai fini risarcitori, l'esistenza di concreti danni patrimoniali sofferti dalla società in conseguenza della condotta dell'organo amministrativo; è peraltro indubbio che artifici contabili possano essere segnali rivelatori di condotte censurabili e finalizzati ad occultare distrazioni o a giustificare in via meramente contabile esborsi o utilizzi di finanze societarie, effettuati al di fuori del perseguimento di interessi sociali.

In conclusione -si tratta di questione rilevante anche nel presente giudizio- tutti gli eventuali inadempimenti di carattere formale e/o procedurale non costituiscono di per sé fonte di danno per la società; quindi eventuali omissioni nella redazione e deposito del bilancio di esercizio, quand'anche esistenti, non costituiscono fatti di per sé dannosi: sicuramente, se esistente, si tratta di comportamento non conforme ai doveri di diligente gestione della società, ma detto inadempimento non è automaticamente fonte di danno patrimoniale per la società stessa.

In relazione all'ambito della responsabilità ex art. 2476 c.c. e quindi anche del potere di intervento del Tribunale, va poi ricordato che l'inadempimento, da parte degli amministratori di società di capitali, degli obblighi imposti dalla legge o dall'atto costitutivo può essere desunto non da una scelta di gestione -come tali queste scelte non sono sindacabili in termini di fonte di responsabilità contrattuale, in quanto conseguenti a scelte di natura imprenditoriale (art. 41, 1° comma, Cost.), ontologicamente connotate da rischio-, ma dal modo in cui la stessa è stata compiuta: in altre parole in questi casi è solo l'omissione, da parte dell'amministratore, di quelle cautele, di quelle verifiche ovvero dell'assunzione delle necessarie informazioni preliminari al compimento dell'atto gestorio, normalmente richieste per una scelta del tipo di quella adottata, che può configurare violazione dell'obbligazione di fonte legale in discorso, così come è fonte di responsabilità la colpevole mancata adozione di quei provvedimenti, che per legge o per atti interni avrebbero dovuto essere prontamente assunti a tutela della società (cfr. Cass. 3409/2013; Cass. 1783/2015).

Un'ultima considerazione riguarda il caso in cui l'amministratore di diritto richiami, a propria discolpa, la pretesa cogestione della società da parte di terzi, amministratori di fatto.

Al riguardo, ricordato che amministratore di fatto è chi, pur in assenza di una qualsivoglia formale investitura da parte della società, si sia sistematicamente e non

occasionalmente ingerito nella gestione sociale (cfr. Cass. 28819/2008; Cass. 6719/2008; Cass. 9795/1999) e che, in conseguenza di un siffatto esercizio sistematico e completo dell'attività gestoria, sarebbe ipotizzabile una responsabilità risarcitoria in via diretta ed illimitata dell'amministratore di fatto, in concorso con gli amministratori (di diritto), per l'intera gestione sociale in ipotesi causativa di danni alla società, si ribadisce che un'eventualità del genere non giustificerebbe l'amministratore di diritto né costituirebbe un esonero da responsabilità; anzi quest'ultima verrebbe addirittura a risultare aggravata, in quanto si dimostrerebbe in concreto che l'amministratore di diritto, venendo meno ai propri doveri istituzionali, non ha impedito che altri, privi della formale investitura, si attribuissero in fatto il potere di gestione della società.

Inoltre, qualora fosse accertata la responsabilità di un amministratore di fatto, è evidente che si verterebbe in tema di responsabilità solidale (art. 2055 c.c.), potendo così il preteso danneggiato agire per l'intero indifferentemente nei confronti dell'uno o dell'altro responsabile, mentre qualsiasi ipotesi di ripartizione interna fra i responsabili solidali potrebbe assumere rilievo solo in caso di rituale domanda dell'interessato, previa altrettanto rituale chiamata in causa dell'altro preteso responsabile solidale, qualora non fosse già parte del giudizio.

Fin da ora si rileva, sgombrando così il capo da questioni processualmente non esaminabili, che nulla risulta nel caso di specie: non vi è stata richiesta di chiamata in causa della Side S.p.a. né si è concluso conferentemente per l'eventuale accertamento della responsabilità della stessa; quindi non appare condivisibile la richiesta del convenuto Paparelli di rimessione della causa sul ruolo per l'accertamento, con assunzione di testi, di tale pretesa funzione di cogestione della società da parte del socio di maggioranza (cfr. comparsa conclusionale di parte convenuta: "... Questa difesa insiste affinché la causa venga rimessa sul Ruolo: - per l'ammissione delle prove orali tutte articolate e tese a provare che il socio di maggioranza (SIDE SpA) ha co-gestito la società insieme all'ex amministratore Paparelli, con conseguente responsabilità in solido con l'ex amministratore per il preteso danno economico subito dalla società; ...").

Chiusa questa doverosa premessa espositiva e richiamati i fatti su indicati, vanno riportate le contestazioni, quali pretese condotte di *mala gestio* e fonti di danno per la società, in tema: 1) di anomalie nelle operazioni di 'cassa valori diversi'; 2) di

pagamenti eseguiti da prelevamenti BNL e carta di credito e 3) di immobilizzazioni immateriali, materiali e rimanenze.

Preliminarmente, viste le conclusioni rassegnate da parte attrice in ordine alla richiesta di condanna del convenuto al pagamento della complessiva somma di “ ... 310.544,07 euro, di cui 125.687,78 euro da restituire alla Lighting Service S.r.l. in liquidazione e 184.850,35 euro da pagare direttamente agli enti di competenza, ...”, va ribadito che si verte in ambito di risarcimento danni e che pertanto la pretesa condanna del convenuto al pagamento diretto di somme “ ... agli enti di competenza ...” deve essere intesa come domanda di condanna dello stesso al risarcimento del danno nella misura in cui la condotta dell'ex amministratore nei confronti degli enti richiamati (enti previdenziali, agenzia delle entrate, ecc.) abbia determinato un corrispondente danno alla società, unica ad essere tenuta ai versamenti nei confronti di detti enti.

Analogamente va ricordato, con riferimento all'ulteriore domanda di condanna al pagamento di “ ... una somma a titolo di risarcimento del danno procurato alla società attrice, da liquidarsi in via equitativa ...”, che, alla luce delle superiori osservazioni, una tale domanda risarcitoria è fondata, se e nei limiti in cui specifiche condotte omissive o commissive da parte dell'ex amministratore abbiano determinato concreti danni patrimoniali alla società, danni che devono anch'essi essere oggetto di specifica prova, in base a conferente allegazione.

Inoltre si ribadisce che eventuali lacune in ordine all'allegazione e prova di precisi elementi oggettivi, da cui desumere l'esistenza stessa del danno risarcibile, non possono essere colmate ricorrendo all'equità, che infatti non può mai equivalere ad arbitrio da parte del Giudice: l'equità soccorre quando è difficile o impossibile l'esatta monetizzazione del danno, ma presuppone pur sempre l'allegazione e la prova degli elementi costitutivi del danno stesso, oltre che dell'altrui responsabilità; quindi l'esistenza e la derivazione causale dei danni integrano il fatto costitutivo della pretesa al risarcimento e la loro sussistenza va provata da chi la allega (cfr. Cass. 13288/2007; Cass. 10607/2010; Cass. 27447/2011; Cass. 8213/2013).

Del resto anche se si volesse ipotizzare la proposizione, da parte dell'attrice, di un'eventuale domanda risarcitoria ex art. 96, 1° comma, c.p.c., sarebbe pur sempre necessaria l'allegazione e la prova della sussistenza degli elementi soggettivi ed oggettivi, legittimanti una tale condanna (cfr. Cass. 18169/2004).

In relazione al punto sub 1) del richiamato elenco (Anomalie nelle operazioni di cassa 'valori diversi'), parte attrice ha eccepito che si trattava di una cassa, in cui erano transitate operazioni del tutto anomale ed improbabili.

In particolare, sulla base della documentazione disponibile a seguito del lamentato furto della stessa asseritamente subito dal Paparelli -lo stesso, come riferito dall'attrice, aveva denunciato il furto della documentazione contabile lasciata in macchina-, ha allegato in citazione che a) le schede contabili si aprivano con un bilancio d'apertura in data 30/4/2008 con un saldo iniziale 'dare' di 18.316,39 euro, mentre il saldo di chiusura del medesimo conto al 31/12/2007 era stato di 9.115,00 euro; b) l'uscita di cassa di 2.197,17 euro, registrata alla data dell'1/5/2008 e finalizzata ad un pagamento Irap, era da considerarsi ingiustificata, poiché nulla risultava nel cassetto fiscale; che c) il pagamento di 4.160,83 euro, registrato a favore di Side S.p.a. (casa mandante) in data 10/5/2008, era oggettivamente anomalo -per scelta sociale, ogni transazione era stata sempre fatta in modo tracciabile- e non trovava conferma nella scheda contabile di Side S.p.a. relativa alla Lighting Service S.r.l.; che d) in data 16/7/2008 risultavano diverse registrazioni di operazioni anomale, cui non corrispondeva alcun pagamento nel cassetto fiscale: pagamento per 9.487,14 euro a fronte di un debito Inps di 14.412,13 euro; debito Iva 2005 per 7.272,09 euro, debito Iva 2006 per 1.553,93 euro, per un totale di 23.238,14 euro; e) che al 30/7/2008 risultava registrata un'uscita di 'cassa valori diversi' per 6.523,24 euro, quale pagamento Irpef dipendenti per 2.988,32 euro, pagamento INPS per 3.311,00 euro, pagamento 'Regioni, ritenute addizionali Irpef' per 155,07 euro e pagamento 'Comuni, ritenute addizionali Irpef' per 68,85 euro, benché nel cassetto fiscale non risultasse effettuato alcun pagamento a quella data, mentre in data 31/7/2008 nel cassetto fiscale risultava l'effettuazione del relativo pagamento, ma a mezzo modulo F24, presentato in banca, come poi registrato in contabilità unitamente alle altre richiamate operazioni del 30/7/2008, così da far pensare l'effettuazione di un duplice pagamento per cassa e tramite la banca; che f) in data 20/1/2009 risultava registrata un'uscita di cassa di 4.227,66 euro ed una uscita di banca per 9.446,50 euro, per un totale di 13.674,16 euro, che formalmente si riferiva ad un viaggio in Iran per una fiera/mostra, che non risultava autorizzata dalla società mandante, che in ogni caso si sarebbe dovuta accollare il relativo costo; che inoltre non risultavano giustificate le operazioni registrate in data

17/6/2009 sotto la voce uscita di 'cassa valori diversi' per 2.100,00 euro; in data 17/7/2009 sulla scheda 'retribuzioni dipendenti' per 8.783,00 euro con contropartita scheda 'amministratori c/anticipazioni'; in data 21/7/2009 sulla scheda 'retribuzioni dipendenti' per 1.506,00 euro con contropartita 'cassa valori diversi' e in data 31/8/2009 sulla scheda 'retribuzioni dipendenti' per 3.083,00 euro con contropartita 'cassa valori diversi', operazioni anomale in quanto i dipendenti erano sempre stati pagati con assegni bancari o con bonifici.

In relazione al punto 2) del superiore elenco sulle doglianze ('pagamenti eseguiti da prelevamenti BNL e carta di credito') l'attrice, dall'esame della documentazione bancaria BNL per gli anni 2008-2009, ha evidenziato che risultavano innumerevoli prelievi di contante effettuati con carta di credito con contropartita 'cassa valori diversi'; che in particolare nel corso del 2008 vi erano stati prelievi di contante per complessivi 17.843,40 euro, mentre nel 2009 per 7.955,40 euro, come da documentazione prodotta con l'atto di citazione.

In relazione al punto 3) dell'elenco ('immobilizzazioni immateriali, materiali e rimanenze') la società ha lamentato che dal bilancio 2008 risultavano iscritte poste relative a 'costi di ricerca' e pubblicità' per 37.259,00 euro, che costituivano costi anomali ed incompatibili con l'attività effettivamente svolta dalla società e che in ogni caso si riferivano a costi sempre sostenuti dalla casa mandante; che inoltre, quanto alle immobilizzazioni materiali, risultavano spese per acquisto di auto per 9.649,21 euro, relative ad un'auto non consegnata al liquidatore; che inoltre dal bilancio al 2007 compariva la voce 'rimanenze', definita come 'anticipi a fornitori' per 40.905,00 euro, benché la società non avesse mai avuto fornitori che giustificassero anticipi, rimasti peraltro immutati fino al 31/12/2009.

Secondo le allegazioni di parte attrice, come riportate in citazione, l'amministratore aveva creato confusione contabile-amministrativa per dissimulare altri prelievi non giustificati, attraverso soprattutto l'uso della carta di credito, occultando prelievi non giustificabili nell'ordine dei 50.000,00 – 70.000,00 euro. Inoltre è stato allegato che dette improprie uscite avevano comportato conseguentemente l'accumulo di rilevanti debiti verso i creditori sociali ed in particolare verso gli enti di previdenza e l'erario, con conseguente aggravio dell'esposizione a causa delle sanzioni.

Da parte sua il convenuto in comparsa di risposta aveva rilevato che talora alcuni pagamenti in favore della Side S.p.a. erano avvenuti, per volontà della stessa, anche a mezzo contante; che non si comprendeva il motivo per cui il bilancio di apertura non potesse avere un saldo attivo di 18.316,39 euro, così come indicato anche nei precedenti bilanci, tutti regolarmente approvati; che la Side S.p.a. aveva autorizzato il viaggio in Iran e provveduto al pagamento di tutte le relative spese; che in relazione ai pagamenti eseguiti in contante o con carta di credito si ribadiva che nel corso dei primi mesi del 2009, a fronte dell'inadempimento da parte del socio di maggioranza nel pagamento delle provvigioni e per ovviare alla carenza di disponibilità finanziarie, si era reso necessario procedere a diversi prelevamenti dal c/c bancario intestato alla società per provvedere al pagamento dei dipendenti e dei fornitori e senza che mai alcun importo fosse stato utilizzato per fini personali anziché nell'interesse della società; che per quanto riguardava le spese di pubblicità, le stesse, già indicate nei precedenti bilanci tutti approvati, rappresentavano i costi di ricerca ed implementazione della rete vendita, effettivamente sostenuti dalla società; che era infondata la doglianza in ordine alla mancata restituzione dell'autovettura al liquidatore, in quanto, come da verbale di consegna, l'unica auto in carico alla società era stata restituita al liquidatore.

Con ordinanza riservata del 16/5/2015 è stata ammessa ctu con il seguente quesito: *“Accerti il Ctu, sulla base della documentazione in atti e di quella ritenuta necessaria da acquisire, nel contraddittorio delle parti, presso pubblici uffici a ricostruire la contabilità della Lighting Service Srl solo ed esclusivamente in relazione ai fatti contestati in citazione al punto A (Anomalie nelle operazioni di ‘cassa valori diversi’), B (Pagamenti eseguiti da prelevamenti BNL e carta di credito’) e C (Immobilizzazioni immateriali, materiali e Rimanenze’), specificando se le operazioni risultanti dalla contabilità presentano adeguata giustificazione causale e verificando in particolare, in relazione ai prelevamenti di cassa ed all’uso di carta di credito, in quale modo è stato utilizzato il denaro in tal modo prelevato; Accerti inoltre il Ctu, in relazione ai contestati mancati pagamenti delle imposte, dei contributi previdenziali, dell’iva, ecc., indicati in citazione, se, nel periodo di rispettiva scadenza dei pagamenti, vi fossero disponibilità di cassa per il relativo pagamento e se nel medesimo periodo vi siano stati altri pagamenti e, in caso positivo, per quali debiti; In relazione al periodo 2005-2009 individui analiticamente il Ctu, in caso di omessi pagamenti delle imposte,*

dei contributi previdenziali, dell'iva, ecc., pur in presenza di risorse per il relativo pagamento, l'incidenza dei maggiori costi per sanzioni, interessi, aggi, ecc. a carico della società”.

Nelle conclusioni il Ctu ha precisato, in relazione alle contestazioni attoree di cui al più volte richiamato elenco, che “ ... *le operazioni di cui al punto A. della citazione si ritengono ingiustificate quanto ad euro 49.491,38; le operazioni di cui al punto B. della citazione si ritengono ingiustificate quanto ad euro 5.110,75; le operazioni di cui al punto C. della citazione si ritengono ingiustificate quanto ad euro 41.224 ...*” (cfr. ctu, a pag. 11).

Per quanto riguarda la prima contestazione (‘Anomalie nelle operazioni di ‘cassa valori diversi’), si legge nella relazione dell’ausiliare che “ ... *in seguito all’esame di quanto risulta dalle schede contabili e dal libro giornale allegate agli atti, nonché dai cassetti fiscale e previdenziale esaminati, si fa presente quanto segue: in primo luogo viene evidenziato da parte attrice l’anomalia del saldo del conto di apertura “cassa valori diversi” al 30 aprile 2008 di euro 18.316,39. Si segnala da subito la non corrispondenza di tale saldo di apertura del conto, con quello di chiusura dello stesso al 31 dicembre 2007, pari ad euro 9.115. La veridicità di detto saldo è contestabile anche perché -come evidenziato successivamente- in esso vengono registrati inspiegabili accrediti in conseguenza di addebiti sul conto corrente bancario per utilizzo di carte di credito. ...*”; che “ ... *L’uscita di cassa per euro 2.197,17 registrata con data 1 maggio 2008 e finalizzata al pagamento dell’Irap -non risultando quest’ultimo dal cassetto fiscale- deve essere considerata ingiustificata. ...*”; che “ ... *Il pagamento per euro 4.160,83 contabilizzato come effettuato per contanti a favore della casa mandante, oltre ad essere oggettivamente anomalo, non trova conferma nella scheda contabile della Side Spa relativa alla Lighting Service Srl. In tale scheda, infatti, non si trova contabilizzata la corrispondente operazione. La corrispondente pagina del libro giornale risulta stralciata. Se ne deve dedurre la non veridicità della causale dell’uscita di cassa in tal modo registrata. ...*”; che “ ...*In data 16 luglio 2008 vengono registrate diverse operazioni. In particolare, risulterebbe il pagamento di un debito Inps per euro 14.412,13, di un debito Iva 2005 per euro 7.272,09 e di un debito Iva 2006 per euro 1.553,92, per un totale di euro 23.238,14, a fronte di un’uscita di cassa per euro 9.487,14 registrata come ‘pagamento’ e di una diminuzione di credito (fatture*

da emettere) per euro 13.751. Detta registrazione non risulta corrispondere al vero in quanto dal cassetto fiscale e previdenziale non risulta alcuno dei menzionati pagamenti. Ne consegue che l'uscita di cassa e la diminuzione di attivo, pari ad euro 23.238,14, si rivelano non giustificate. ...”; che “... In data 30 luglio 2008 risulta un'uscita di cassa per euro 6.523,24, avente come causale “pagamento marzo 2008”. Si tratterebbe dell'omesso pagamento contestato dall'Agenzia delle entrate relativamente a marzo 2008, dell'Irpef per i dipendenti, pari ad euro 2.122,57, dell'Inps per euro 3.311 (di cui 1.686 per l'amministratore ed euro 1.625 per i dipendenti), addizionali regionali (euro 155,07) e comunali (euro 68,85) Irpef. In realtà dal cassetto fiscale e previdenziale non risulta alcun pagamento effettuato in tale data, bensì in data successiva. Il 31 luglio 2008, infatti, risulta effettuato il pagamento degli anzidetti oneri tramite banca. Vale a dire che lo stesso versamento risulta effettuato due volte, tramite cassa il 30 luglio e tramite banca il 31 luglio. Ne consegue che il prelevamento di euro 6.523,24 non risulta giustificato. ...”; che “... Con riferimento alla registrazione del 20 gennaio 2009 vengono contestate un'uscita di cassa per 4.227,66 euro nonché un'uscita di banca per 9.446,50 euro. Nel corso delle operazioni peritali parte attrice ha rettificato tale addebito riconoscendo la legittimità del viaggio in Iran, in quanto autorizzato e rimborsato dalla mandante La produzione della fattura di euro 5.639, relativa ad una fiera in Iran, è stata autorizzata dal convenuto nel corso dell'ultima riunione peritale. Devono di conseguenza ritenersi legittimi anche i costi per euro 2.200,86 anch'essi sostenuti nel mese di gennaio 2009 per il fornitore “Niloo Apt Hotel” (trattandosi di struttura ricettiva ubicata in Iran e pertanto evidentemente collegata alla fiera medesima) nonché i rimborsi spese amministratori per euro 834,30. Per quanto riguarda il pagamento di euro 5.000 risultante dalla scheda amministratori c/anticipazioni, stante la trasparenza della causale non si ritiene di dover osservare alcunché. ...”; che “... Alla lettera g) del gruppo A. dell'atto di citazione si fa riferimento a diverse registrazioni effettuate dall'amministratore nel periodo giugno-luglio-agosto 2009. In particolare: -in data 17 giugno 2009 vi è un'uscita di “cassa valori diversi” per euro 2.100 a fronte di retribuzioni di dipendenti, la cui modalità di pagamento oggettivamente anomala non consente tuttavia di per sé di ritenere ingiustificata detta uscita di denaro; -al contrario, le successive registrazioni del 2009 inerenti il pagamento delle retribuzioni dei dipendenti di giugno, luglio e agosto,

effettuate in quanto ad euro 8.783 il 17 luglio 2009 (avente contropartita “amministratori c/anticipazioni”), in quanto ad euro 1.506 il 21 luglio e in quanto ad euro 3.083 il 31 agosto (aventi contropartita “cassa valori diversi”), definite anomale in quanto non effettuate con assegni bancari o bonifici, si ritengono effettivamente non corrispondenti al vero. Ciò in quanto dagli allegati agli atti di causa risulta che il pagamento delle retribuzioni relative alle stesse mensilità sopra specificate, è stato effettuato dal liquidatore nel periodo ottobre-dicembre 2009. Si ritiene pertanto che le suddette operazioni abbiano configurato un’uscita di cassa e la costituzione di debiti verso l’amministratore, ingiustificati per un ammontare complessivo pari ad euro 13.372. ...” (cfr. ctu).

Le conclusioni cui è pervenuto il Ctu, documentalmente riscontrate, sono sostanzialmente condivisibili, salvo per quanto riguarda il mancato riconoscimento della ingiustificatezza anche della somma di 2.100,00 euro, risultante dalla registrazione in data 17/6/2009 di una uscita di “cassa valori diversi” a titolo di ‘retribuzioni di dipendenti’; infatti la “ ... modalità di pagamento ...” ritenuta dal Ctu “ ... oggettivamente anomala ...”, in uno con la mancata produzione da parte del Paparelli di idonea pezza giustificativa (quietanza rilasciata dai dipendenti), non consente di ritenere giustificata l’uscita di cassa.

Sul punto si ribadisce che, processualmente emersa l’uscita di cassa, è onere dell’amministratore dimostrare, sulla base di elementi oggettivi, che quella determinata somma ha avuto in concreto l’impiego formalmente risultante dalla annotazione contabile, annotazione di per sé non sufficiente a favore dell’amministratore, e che pertanto quella somma è stata impiegata per soddisfare un interesse della società.

In conclusione, ricordato che la distrazione consiste in una condotta -di tipo commissivo- volta ad utilizzare beni del patrimonio sociale per finalità diverse da quelle inerenti la realizzazione dell’oggetto sociale o comunque al fine di avvantaggiare soggetti diversi dalla società e che la prova del corretto impiego delle risorse finanziarie della società grava sull’amministratore, tenuto appunto a giustificare l’uso delle stesse per finalità sociali, osserva il Collegio che, in relazione alle contestazioni sub 1) del richiamato elenco, detta prova non è stata fornita dal convenuto, tenuto pertanto a rispondere della complessiva somma di 51.591,38 euro (ossia 49.491,38 euro, indicata dal Ctu, + 2.100,00 euro).

Per quanto riguarda le contestazioni di cui al punto 2 (pagamenti eseguiti da prelevamenti BNL e carte di credito, nel 2008 e nel 2009), il Ctu ha evidenziato che “ ... Si tratta di operazioni di prelevamento di contante e con carta di credito Bnl (euro 22.493,77) nonché con carta di credito American Express (euro 3.305,03). ...”; che “ ... Per quanto riguarda le prime, ferma restando l'assenza della documentazione sottostante ciascuna operazione, al fine di individuare la modalità di utilizzo del denaro si è proceduto ad esaminare le schede relative alla cassa 2008 e 2009 nonché le scritture, laddove esistenti, annotate sul libro giornale. Laddove sia stata riscontrata un'annotazione relativa alla causale della spesa ragionevolmente non estranea all'attività sociale, essa è stata considerata veritiera. Al contrario, in assenza di qualsivoglia giustificazione causale (se non quella generica di “pagamento”) e in assenza del corrispondente foglio del libro giornale o della descrizione dell'operazione, la spesa è stata considerata ai presenti fini come non giustificata. ...”; che “ ... Dalle sopra esposte considerazioni si ritiene che si possano ragionevolmente considerare ingiustificati i prelevamenti in argomento, per un importo pari ad euro 5.110,75 ... ; si deve tuttavia ribadire che tale conclusione è meramente induttiva ovvero non suffragata da precisi risconti documentali. ...”; che “ ... Con riferimento all'utilizzo delle carte di credito pari -si ripete- ad euro 3.305,03, si deve osservare come la registrazione delle stesse sia del tutto incomprensibile in quanto a fronte dell'addebito in banca, in luogo della corrispondente registrazione di un costo sia stata invece registrata un'entrata di cassa, ovviamente inesistente. Mediante tale registrazione contabile si neutralizza l'uscita di banca ovvero si priva l'operazione di ogni riflesso economico-patrimoniale. Ciò comporta che, a fronte di un'uscita di denaro effettiva vi sia un aumento fittizio della disponibilità di cassa. Se tale operazione non fosse stata seguita da quelle sopra considerate di cui al gruppo A., sarebbe stata annoverata tra i prelievi ingiustificati avvenuti mediante utilizzo improprio di carta di credito. Tuttavia, essendovi stati -come sopra esposto- alcuni pagamenti per contanti non corrispondenti al vero che hanno pertanto determinato una diminuzione del conto cassa, anche quest'ultima deve considerarsi fittizia nei limiti del precedente aumento del conto stesso, artificialmente incrementato in corrispondenza dell'utilizzo della carta di credito. La cassa, infatti, non avrebbe potuto diminuire nella misura in cui era aumentata solo contabilmente. Vale a dire che alcune registrazioni di pagamenti sono servite soltanto a riportare il conto

cassa a livelli di effettività. Avendo tuttavia considerato queste ultime registrazioni di pagamenti quali ingiustificate ai presenti fini nella loro interezza, onde evitare una duplicazione di computo non si annovera tra i prelievi ingiustificati quello effettuato con carta di credito American Express in quanto - si ripete - il relativo importo è già stato considerato (non scomputandolo) nell'ambito delle uscite di denaro ingiustificate, tra le operazioni del gruppo A. ..." (cfr. ctu): come detto, l'ausiliare giunge a quantificare, nelle conclusioni, in 5.110,75 euro l'importo delle operazioni da ritenere non giustificate.

Richiamate le superiori osservazioni sugli oneri allegatori e probatori e ribadito che, processualmente emersa una uscita finanziaria, è onere dell'amministratore dimostrare l'impiego delle risorse per finalità sociali, è evidente che non possa essere accolta, con riferimento ai prelievi in contanti dal c/c BNL, l'impostazione di fondo del Ctù sul fatto che "*... laddove sia stata riscontrata un'annotazione relativa alla causale della spesa ragionevolmente non estranea all'attività sociale, essa è stata considerata veritiera ...*": si ribadisce che la mera annotazione contabile non vale a giustificare o a discriminare l'operato dell'amministratore, anche in considerazione del fatto che si tratta di annotazioni che provengono dal medesimo amministratore e che le stesse possono processualmente rilevare solo qualora fossero *contra se* ossia contro chi ha redatto le scritture contabili.

Sono viceversa condivisibile le osservazioni quanto all'impiego della carta di credito, al fine di evitare duplicazioni.

Si prende atto delle giustificazioni addotte dal convenuto sull'emersa necessità di effettuare prelievi di denaro contante asseritamente per provvedere al pagamento dei fornitori e dei dipendenti ed in genere per far fronte alle spese correnti della società fino alla richiamata chiusura forzata dell'attività, avvenuta il 31/7/2009 (cfr., anche da ultimo, comparsa conclusionale del convenuto).

Peraltro, ammesso e non concesso che vi fosse stata detta necessità, è di tutta evidenza, a prescindere da ogni rilievo sulla genericità dell'assunto, che ben si sarebbe potuto -e dovuto- effettuare detti pagamenti con assegni o con bonifici, così da lasciare una traccia di detti pagamenti, ovvero, anche a fronte di pagamenti in contanti, con richiesta di quietanza, al fine di acquisire prova e giustificazione dell'uscita patrimoniale.

In conclusione non risultano giustificate le operazioni relative ai prelievi di contante dal c/c BNL (punto sub 2) per l'importo complessivo di 22.493,77 euro, importo di cui è tenuto a rispondere l'ex amministratore.

Passando alle operazioni di cui al punto sub 3 ('Immobilizzazioni immateriali e materiali e Rimanenze'), il Ctu, in relazione alle contestazioni di parte attrice sull'appostamento in bilancio di 37.259 euro per costi di ricerca e pubblicità, a detta dell'attrice da accollare alla mandante in base al contratto di agenzia, e quindi in relazione alla voce di bilancio 'immobilizzazioni immateriali', ha osservato che “ ..., se è pur vero che gli oneri pubblicitari sarebbero stati contrattualmente di competenza della Side Spa, è altrettanto vero che trattasi, di fatto, di oneri aventi natura ordinaria (spese telefoniche, postali, rappresentanza, taxi, ecc.). Trattasi, pertanto, di un mero errore di classificazione che, seppur idoneo a fornire una rappresentazione non veritiera della situazione economico-patrimoniale della società, non configura distrazione di denaro. ...”; che “ ... Per quanto concerne le 'Immobilizzazioni materiali' ed in particolare le auto, dalla documentazione allegata agli atti risulta che le tre automobili utilizzate dalla Lighting Service Srl hanno avuto una destinazione precisa e lecita essendo state oggetto di vendita, restituzione alla società di leasing e di furto. ...”; che “ ... Il rilievo relativo alla voce 'Rimanenze', invece, si deve ritenere - salvo quanto si dirà- fondato. Detta voce, che compare nel bilancio relativo all'esercizio 2006 per euro 17.242, nel bilancio 2007 per euro 40.905 e nel bilancio 2008 per euro 41.224, si riferisce a 'anticipi a fornitori'. Si rileva, in primo luogo, come detta classificazione sia errata in quanto secondo il principio n. 15 dell'Oic gli acconti erogati a fronte della prestazione di servizi, sono da classificare nei crediti, alla voce C.II.5, e non tra le rimanenze. ...”; che “ ... E' utile a tal punto rammentare che la Lighting Service Srl svolgeva attività di vendita e di consulenza commerciale per conto della mandante. Essa era infatti titolare di un contratto di agenzia per la Regione Lazio nonché di un incarico di consulenza e supervisione della rete di vendita della Side Spa, esteso alle Regioni Toscana, Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia Occidentale e Orientale, Sardegna. Per tale tipologia di attività, è ragionevole presumere che le forniture di cui si avvaleva avessero per oggetto la prestazioni di servizi. Ciò trova conferma nei bilanci degli esercizi 2007, 2008 e 2009. Si tratta prevalentemente di costi commerciali, di distribuzione, di consulenza, amministrativi,

per viaggi, alberghi, assicurazioni, oltre che di spese telefoniche, bancarie e di manutenzione di beni. ...”; che “ ... la natura di tali spese renda invero difficile ritenere che possano costituire oggetto di anticipi, se non residualmente. La proporzione tra la misura di tali acconti, pari ad euro 40.905, e le spese dell’esercizio, pari ad euro 92.422, appare davvero eccessiva. L’incremento percentuale (137%) avutosi nel corso del 2007 di tali “acconti”, passati da euro 17.242 nel 2006 ad euro 40.905 nel 2007, è ben superiore all’incremento percentuale (34%) dei costi della produzione relativi allo stesso esercizio. ...”, che “ ... Analogamente, desta perplessità come a fronte di ciò il valore di bilancio della posta ‘fatture da ricevere’ possa essere addirittura diminuito. Detta posta, infatti, serve ad attribuire all’esercizio di competenza il costo non ancora fatturato dal fornitore relativo a servizi di competenza dell’esercizio in chiusura. Ebbene, di fronte ad un incremento così consistente degli acconti corrisposti a fornitori, dovrebbe riscontrarsi -anziché, si ripete, una diminuzione- un incremento di tale posta di bilancio in corrispondenza di servizi non ancora fatturati, resi nel corso del 2007 e per i quali sia stato già pagato un acconto. Dall’esame degli estratti conto bancari relativi al 2007, non sono emersi elementi utili all’indagine. Non sono infatti evidenziati pagamenti con la causale ‘acconti a fornitori’; risultano tuttavia diversi assegni pagati senza che ne sia precisata la causale, per mera ipotesi riferibili agli acconti in argomento. Dall’esame del quadro VL della dichiarazione Iva relativa all’anno 2007, si trova conferma della non veridicità della posta in esame in quanto l’Iva a credito maturata nell’anno, pari ad euro 13.675, non costituisce nemmeno il 20 per cento dei costi della produzione imponibili iscritti in bilancio Restano pertanto del tutto esclusi gli acconti in questione per i quali, invece, l’Iva avrebbe dovuto essere stata corrisposta in quanto, com’è noto, la relativa normativa prevede che al pagamento -anche se di una parte- del prezzo, consegua l’emissione della fattura ed il pagamento anche dell’iva. Detta posta è stata successivamente chiusa dal liquidatore imputandola a ‘sopravvenienze passive’ ...” e che “ ... Dalle sopra esposte considerazioni si ritiene possa concludersi che la posta ‘acconti a fornitori’ sopra esaminata non esprima il valore di un attivo. ...” (cfr. ctu).

Dalle condivise osservazioni del Ctu si giunge alla conclusione che non risultano giustificate le operazioni di cui al punto 3) per complessivi 41.224,00 euro, da porre a carico del convenuto.

La società attrice ha poi lamentato che “... tutte le uscite improprie hanno avuto come conseguenza l’accumulo di debiti verso creditori sociali ...” (cfr. atto di citazione) e che il mancato tempestivo pagamento di quanto dovuto agli enti istituzionali (Inps, Agenzia delle Entrate, ecc.) aveva determinato un danno ulteriore a carico della società.

Orbene, premesso che a tutto concedere l’amministratore possa -e debba- rispondere solo delle conseguenze negative del mancato tempestivo pagamento dei debiti sociali e sempre che chi lamenta il danno quanto meno allegghi che vi fossero le disponibilità finanziarie necessarie a far fronte ad un tempestivo pagamento, con conseguente possibilità di evitare sanzioni e maggiorazioni di interessi, e premesso altresì che pertanto solo in quest’ultimo caso detti maggiori oneri rimarrebbero a carico dell’amministratore inerte, si osserva, in relazione a specifico quesito sull’esistenza di disponibilità di cassa per il pagamento delle imposte e dei contributi, indicati in citazione, nel periodo di rispettiva scadenza, che il Ctu ha precisato che “... *Per quanto riguarda i debiti di cui alle lettere b) e d) dell’atto di citazione si tratta, in particolare, di contestazioni relative a registrazioni effettuate nel maggio e nel luglio 2008 relative al mancato pagamento di Irap 2005 e Iva 2005 e 2006, per le quali era pertanto già trascorso il termine di pagamento. Come sopra evidenziato, detti versamenti non hanno avuto luogo. Occorre tuttavia rilevare come alle rispettive date di scadenza dei pagamenti, non vi fosse liquidità disponibile. Non ineriscono, invece, all’omissione del pagamento di imposte e contributi le altre contestazioni di cui ai punti A., B. e C. dell’atto di citazione. ...*” (cfr. ctu).

Con riferimento all’ultima parte del quesito (“... *In relazione al periodo 2005-2009 individui analiticamente il Ctu, in caso di omessi pagamenti delle imposte, dei contributi previdenziali, dell’iva, ecc., pur in presenza di risorse per il relativo pagamento, l’incidenza dei maggiori costi per sanzioni, interessi, aggi, ecc. a carico della società*”), il Ctu ha precisato che “... *E’ stato a tal fine predisposto un prospetto ..., nel quale è stata ricostruita la situazione della liquidità (cassa e banca) ad ogni data di scadenza degli oneri fiscali e contributivi. Sulla base delle risultanze del cassetto fiscale e contributivo è stata ricostruita la situazione dei pagamenti delle*

imposte e dei contributi ...”; che “... *E’ stato quindi elaborato uno schema dal quale risulta l’intera situazione dei debiti della società, dal 2005 al 2009, suddivisa per scadenza e per imposta o altro onere, nel quale in corrispondenza di ciascuna scadenza si è individuato l’importo non versato con le relative sanzioni ed oneri accessori. ...”;* che “... *Laddove il saldo liquido -riferito a ciascuna scadenza- si sia rivelato sufficiente a provvedere al versamento richiesto e lo stesso non sia stato effettuato, si sono computate le relative sanzioni, interessi ed aggi. Il totale così calcolato ammonta ad euro 19.376,17 ...”;* che “... *Analogo computo è stato effettuato considerando la liquidità che vi sarebbe stata laddove non avessero avuto luogo i prelievi ritenuti ingiustificati nel presente lavoro. A tal fine si è tenuto conto soltanto di quelle operazioni che hanno effettivamente determinato un’uscita di denaro, restandone invece escluse quelle comportanti l’aumento di un debito o la diminuzione di un credito (operazione del 16 luglio 2008 di cui al punto A), seppur ingiustificate. Per quanto riguarda gli “acconti a fornitori” ritenuti ingiustificati, avendo soltanto il saldo al 31 dicembre 2007 ed al 31 dicembre 2008, si è ipotizzato che si siano formati per un dodicesimo al mese. Tale ultimo computo, relativo alla liquidità c.d. “ricostruita”, si legge nelle ultime due colonne di cui all’allegato 7 e individua un totale di oneri addebitabili pari ad euro 47.468,29. ...” (cfr. ctu ed allegati 5, 6, 7).*

Nelle conclusioni il Ctu ha, riassuntivamente, evidenziato che “... *in relazione al periodo 2005-2009, l’omesso pagamento di imposte e contributi pur in presenza di sufficienti risorse, ha comportato un’incidenza di maggiori costi per sanzioni, interessi, aggi, ecc., a carico della società, di euro 19.376,17; ...” e che “... lo stesso computo, effettuato considerando la liquidità che vi sarebbe stata laddove non avessero avuto luogo i prelievi ritenuti ingiustificati di cui al presente lavoro, dà luogo ad un totale di maggiori oneri pari ad euro 47.468,29. ...” (cfr. ctu).*

Osserva il Collegio che in relazione a detto periodo 2005-2009 l’omesso pagamento di imposte e contributi, pur in presenza di sufficienti risorse, ha comportato conseguenze patrimoniali negative a carico della società per sanzioni, interessi, aggi, ecc., per 19.376,17 euro, somma da porre a carico del convenuto.

Non appare possibile attribuire al convenuto, a tale titolo, la maggior somma di 47.468,29 euro, in quanto, alla luce delle stesse considerazioni svolte dal Ctu, vi sarebbe il rischio di duplicazione delle somme da porre a carico del convenuto stesso.

In definitiva, portando a sintesi le superiori osservazioni in fatto e in diritto, il convenuto è tenuto al pagamento, in favore della società e a titolo di risarcimento danni, della complessiva somma di 134.685,32 euro (51.591,38 euro + 22.493,77 euro, + 41.224,00 euro + 19.376,17 euro), oltre alla rivalutazione monetaria, in base ai noti indici Istat sulla variazione dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati, calcolata equitativamente dal 3/9/2009 fino alla presente sentenza e, sulle somme così rivalutate, agli interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo.

Si è indicato come *dies a quo* in via equitativa la data della revoca dall'incarico, risultando invero estremamente complesso indicare per ogni singolo importo, costituenti gli addendi su riportati, la data dell'esborso ingiustificato o dell'omissione individuata a carico del convenuto.

Non sono invece dovuti gli interessi compensativi, congiuntamente alla rivalutazione monetaria in relazione ai suddetti periodi, in mancanza di prova del danno da ritardo.

Tradizionalmente, a proposito di detta ulteriore somma di denaro, dovuta in conseguenza del mancato godimento della somma originaria, liquidata per il danno emergente, la giurisprudenza parla appunto di interessi compensativi (cfr. Cass. 11718/2002; Cass. 2654/2005), che vengono così a rappresentare una modalità liquidatoria, in via equitativa, del danno da ritardo nei debiti di valore (Cass. 4242/2003), in mancanza di prova specifica del danno da ritardo.

Se dunque è accolta questa sostanziale equipollenza in ambito di liquidazione equitativa fra lucro cessante ed interessi compensativi e se è vera la superiore premessa sul danno-conseguenza, è allora evidente che non è configurabile alcun automatismo nel riconoscimento di tali interessi in funzione risarcitoria, con conseguente onere allegatorio e probatorio, anche attraverso presunzioni, a carico del danneggiato per il loro riconoscimento (cfr. Cass. 12452/2003; Cass. 20591/2004; Cass. 22347/2007).

Questi principi, dettati in ordine all'eventuale risarcibilità di un danno da ritardo, sono stati recentemente ribaditi anche da Cass. 3355/2010 in motivazione, in cui si rammenta che “ ... nei debiti di valore il riconoscimento di interessi costituisce una mera modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito di

riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate; ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia; ovvero di determinare il tasso di interesse in misura diversa da quella legale; ovvero, ancora, di non riconoscere affatto gli interessi se, in relazione ai parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato, un danno da lucro cessante debba essere positivamente escluso (Cass., n. 748/2000, cfr. anche Cass., nn. 490/1999 e 10751/2002).”.

Dunque il riconoscimento degli interessi compensativi è possibile solo nel caso di allegazione e prova, da parte del creditore, su di un eventuale danno da ritardo, ulteriore e maggiore rispetto a quello risarcito con la rivalutazione monetaria (cfr. Cass. 12452/2003; Cass. 2654/2005 in motivazione).

Del resto anche la nota Cass. SU 1712/1995 richiede la prova -ed ancor prima- l'allegazione di detto danno da mancato guadagno, in conseguenza del lamentato ritardato pagamento della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno emergente.

In conclusione, solo qualora l'equivalente monetario attuale del danno dovesse risultare in concreto, in base alle allegazioni e prove del danneggiato, non sufficiente a tenere indenne costui da tutte le conseguenze pregiudizievoli del fatto dannoso, a causa del ritardo con il quale la somma gli è stata erogata, il giudice può liquidare tale danno anche sotto forma di interessi, a condizione che tale danno sia ritenuto esistente prima del riconoscimento di detti interessi, che -come detto- costituiscono una mera modalità di liquidazione del danno.

Nel caso di specie nulla risulta provato dalla parte attrice, in base a conferente allegazione, nei termini su indicati.

In comparsa conclusionale il convenuto ha chiesto la rimessione della causa sul ruolo per l'assunzione delle prove costituite articolate in atti, al fine di dimostrare che il socio di maggioranza (Side S.p.a.) aveva svolto in concreto le funzioni di amministratore di fatto.

Sul punto è sufficiente ribadire che -come detto- la presenza di un amministratore di fatto non esclude, ma anzi aggrava la responsabilità dell'amministratore di diritto e che nel caso di specie, in mancanza di conferenti conclusioni, non sarebbe in ogni caso possibile alcun accertamento nel senso indicato dal convenuto.

In comparsa conclusionale il convenuto ha introdotto irritualmente, in quanto tardivamente e comunque in assenza dell'eventuale controparte processuale non evocata in giudizio, la questione della responsabilità solidale del socio di maggioranza ex art. 2476, 7° comma, c.c..

L'irritualità della deduzione non consente di soffermarsi sul punto.

Chiaramente non rilevanti, ai fini di escludere ovvero di ridurre l'emersa responsabilità del convenuto, sono le ulteriori deduzioni del convenuto Paparelli sul fatto che “ ... non era un amministratore di professione (era infatti, per tale motivo, affiancato dal commercialista del socio di maggioranza e dal proprio commercialista), ...” e che “ ... in realtà, si occupava esclusivamente della commercializzazione e vendita dei prodotti del socio di maggioranza, il quale lo premiava, a fine anno, con bonus in caso di maggiori fatturati. ...” (cfr. anche da ultimo comparsa conclusionale).

Al riguardo è sufficiente rilevare che con l'accettazione dell'incarico di amministratore il Paparelli aveva assunto degli obblighi, previsti dalla legge e dall'atto costitutivo, di tutelare gli interessi della società e che, qualora si fosse ritenuto non all'altezza dell'incarico, ben avrebbe potuto non accettare l'investitura oppure presentare le dimissioni nel corso del pluriennale rapporto gestorio.

Non accoglibile è anche l'istanza di rimessione della causa sul ruolo per il rinnovo della ctu sul presupposto che “ ... il Ctu ha solo parzialmente risposto ai quesiti, omettendo di rispondere, non potendo consultare i documenti e le scritture contabili della società: In merito ai prelevamenti di cassa e all'uso di carta di credito, il CTU non ha indicato specificatamente, così come richiesto dal Giudice, in quale modo è stato utilizzato il denaro dall'ex amministratore Paparelli; In relazione al mancato pagamento delle imposte, dei contributi previdenziali e dell'IVA, il CTU non è riuscito ad indicare, se nello stesso periodo vi sono stati altri pagamenti e per quali debiti sono stati effettuati dall'ex amministratore. ...” (cfr. comparsa conclusionale del convenuto).

In ordine a dette doglianze è sufficiente rilevare -come detto in precedenza in ordine alla responsabilità di natura contrattuale dell'amministratore per *mala gestio*- che è onere dell'amministratore, una volta che risultino processualmente provate le uscite di denaro, dimostrare, in base a conferente allegazione, che l'impiego delle risorse è stato effettuato per soddisfare interessi della società: nulla risulta al riguardo, al di là delle

mere odierne allegazioni ovvero delle semplici indicazioni formali in contabilità predisposte dallo stesso amministratore.

Lo stesso discorso varrebbe per l'allegazione e prova dell'eventuale effettuazione di pagamenti in favore di altri creditori sociali rispetto a quelli in favore degli enti previdenziali e dell'Erario; solo in un secondo momento, una volta cioè fornita dall'amministratore la prova di tali ulteriori pagamenti e delle ragioni della preferenza nel pagamento in favore di questo anziché di quell'altro creditore sociale, potrebbe porsi il problema dell'esame della ragionevolezza o meno della scelta dell'amministratore.

Nulla risulta conferentemente allegato e provato da parte del convenuto Paparelli.

A questo punto si tratta di passare all'esame dell'opposizione a decreto ingiuntivo, oggetto della causa riunita.

Il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2° comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/2003; Cass. 6421/2003), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/2005; Cass. 15186/2003; Cass. 6663/2002); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/2011).

Nel caso di specie l'opponente non ha contestato specificamente l'*an* ed il *quantum* della pretesa del Paparelli, il quale aveva agito monitoriamente per il rimborso della somma (30.000,00 euro) versata alla BNL in qualità di fideiussore della Lighting Service S.r.l. (debitrice principale); l'attuale opponente si è infatti limitata ad eccepire la non debenza della somma, stante la pendenza dell'azione sociale di responsabilità.

Oltre che in base al principio di non contestazione (art. 115 c.p.c.), la pretesa dell'opposto risulta processualmente provata dalla documentazione prodotta in atti in ordine all'apertura di credito in c/c, garantita da fideiussione rilasciata appunto dal Paparelli, previa apposita deliberazione assembleare, nonché alla quietanza di pagamento rilasciata da BNL.

Sulla somma di 30.000,00 euro sono dovuti, come richiesto in ricorso monitorio e come previsto nel decreto ingiuntivo, gli interessi moratori che vanno riconosciuti, come appunto formalmente richiesto in ricorso, dalla "domanda", da individuare nel 4/6/2016, data di notificazione del decreto ingiuntivo presso la sede legale (cfr. visura CCIAA), fino al saldo effettivo.

Non è dovuta la rivalutazione monetaria (cfr. conclusioni dell'opposto) in quanto, a prescindere dal fatto che la stessa non era stata richiesta nel ricorso monitorio, ricorso contenente la domanda di condanna, si è in presenza di un debito di valuta e non risulta la prova del maggior danno.

Al riguardo va ricordato che *"nelle obbligazioni pecuniarie ... il maggiore danno da svalutazione monetaria (rispetto a quello già coperto dagli interessi legali moratori non convenzionali, che siano comunque dovuti) è in via generale riconoscibile in via presuntiva e per qualunque creditore che ne domandi il risarcimento, senza necessità di inquadrarlo in un'apposita categoria, nella eventuale differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali; ..."* (cfr. Cass. SU 19499/2008; Cass. 20753/2009; Cass. 12609/2010).

Dunque il superamento delle note categorie economiche socialmente significative di creditori è pur sempre accompagnato dalla necessità della prova da parte del creditore, in base a conferente allegazione, *"... dell'eventuale differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali ..."* (cfr. citata sentenza Cass. SU 19499/2008; Cass. 3029/2015); quindi è sempre onere di chi agisce per il maggior danno allegare e dimostrare per l'appunto l'esistenza di detto maggior danno, derivante dalla mancata disponibilità della somma durante la mora e non compensato dalla corresponsione degli interessi legali nella misura predeterminata ex art. 1224, 1° comma, c.c. (cfr. Cass. 12828/2009).

Pertanto nelle obbligazioni di valuta, in mancanza di allegazione e prova sulla su richiamata eventuale differenza -in ciò consiste il maggior danno da svalutazione monetaria-, nulla può essere automaticamente riconosciuto a titolo di maggior danno; quindi il ritardo nell'adempimento non consente l'automatico adeguamento dell'importo al mutato potere di acquisto della moneta né giustifica il riconoscimento del danno da lucro cessante, in assenza di prova del concreto pregiudizio da parte del creditore.

Alla luce delle risultanze di causa, l'opposizione va rigettata con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto, che va munito di efficacia esecutiva come per legge.

Risulta così assorbita ogni altra questione in fatto e in diritto, di rito o di merito in ordine alla proposta opposizione.

Premesso che la riunione delle due cause non esclude che i giudizi mantengano la loro autonomia, osserva il Collegio che non può procedersi ad alcuna compensazione fra le rispettive ragioni di credito e di debito in quanto, in difetto di rituale eccezione di compensazione, non si può procedere al rilievo d'ufficio (art. 1242, 1° comma, 2° inciso, c.c.).

Inoltre, trattandosi di crediti derivanti da distinti rapporti (il credito della società deriva dall'azione di responsabilità sociale nei confronti del proprio ex amministratore, mentre quello di costui deriva da un rapporto di garanzia connesso ad un rapporto bancario, a nulla rilevando che la concessione della garanzia è stata occasionata dalla qualifica rivestita all'epoca dal Paparelli), non è possibile procedere alla contestuale elisione delle partite di dare/avere, come sarebbe invero possibile -anche d'ufficio- nella differente ipotesi della c.d. compensazione impropria, che invero presuppone l'unicità del rapporto da cui derivano le contrapposte ragioni creditorie e debitorie e si risolve in una mera operazione contabile (cfr., da ultimo, ma l'orientamento è consolidato, Cass. 7474/2017: *“In tema di estinzione delle obbligazioni, si è in presenza di compensazione c.d. impropria se la reciproca relazione di debito-credito nasce da un unico rapporto, in cui l'accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite può essere compiuto dal giudice d'ufficio, diversamente da quanto accade nel caso di compensazione c.d. propria, che, per operare, postula l'autonomia dei rapporti e l'eccezione di parte; resta salvo il fatto che, così come la compensazione propria, anche*

quella impropria può operare esclusivamente se il credito opposto in compensazione possiede il requisito della certezza”).

In ogni caso, essendo stati evidenziati tutti gli elementi accessori per la liquidazione dei rispettivi crediti, la definizione dei rapporti fra le parti ben potrà avvenire in sede esecutiva.

Va rigettata la domanda di condanna del convenuto al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. (cfr. memoria attorea ex art. 183/6 n° 1 c.p.c. nella prima causa), in quanto, a tacer d'altro, l'attrice non ha provato l'esistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi legittimanti una tale condanna (cfr. Cass. 18169/2004).

Per quanto riguarda il regime delle spese, pur se è vero che il provvedimento di riunione di cause connesse non incide sull'autonomia dei singoli giudizi e che la sentenza, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise e pur se è altresì vero che in questi casi la liquidazione delle spese giudiziali va effettuata in relazione a ciascun giudizio, atteso che solo in riferimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza e che possono essere coinvolti in detta valutazione sulla soccombenza solo i soggetti che sono parti in quella specifica causa (cfr. Cass. 15860/2014; Cass. 15954/2006), osserva il Collegio che nel caso di specie, essendo le due cause fra le stesse parti e che l'attività processuale è stata essenzialmente svolta in relazione alla prima causa, si possa procedere alla liquidazione delle spese del solo primo giudizio con applicazione dell'aumento previsto dall'art. 4, 2° comma, DM 55/2014.

Inoltre, atteso l'esito complessivo dell'intero giudizio, si impone la compensazione delle spese per 1/2, ponendo il residuo, liquidato in dispositivo in base al DM 55/2014 in relazione al valore accertato e non a quello domandato, a carico del convenuto Paparelli per il grado di soccombenza.

Le spese di ctu, liquidate in corso di causa con separato decreto 26/1/2016, vanno definitivamente poste a carico del Paparelli, in quanto rispetto alla prima causa il convenuto è risultato soccombente.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando:

- in parziale accoglimento della domanda proposta dalla Lighting Service S.r.l. in liquidazione nei confronti del convenuto Paparelli Roberto, condanna quest'ultimo al

pagamento, in favore della predetta società e a titolo di risarcimento danni per *mala gestio*, della complessiva somma di 134.685,32 euro, oltre agli accessori indicati in motivazione (causa n° 52579/2014 Rg);

- dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto Paparelli in detta prima causa;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. dell'attrice nei confronti del convenuto;
- rigetta l'opposizione proposta dalla Lighting Service S.r.l. in liquidazione e conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto (n° 12243/2015 del 22/5/2015; n° 29694/2015 Rg), che va munito di efficacia esecutiva come per legge (causa riunita n° 47497/2015 Rg);
- compensa per 1/2 le spese di lite e pone a carico del convenuto Paparelli, per il grado di soccombenza, il residuo che liquida in 8.058,00 euro per compensi professionali e in 1.618,00 euro le spese, oltre rimborso forfettario, Cp ed Iva come per legge;
- pone definitivamente e per l'intero a carico del convenuto Paparelli le spese di ctu, liquidate con separato decreto 26/1/2016 in corso di causa.

Così deciso a Roma, il 4/7/2017

il Presidente

dott. Stefano Cardinali

il Giudice estensore

dott. Francesco Remo Scerrato